

DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023
376/2023/R/EEL

VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PROPOSTE DI TERNA S.P.A. PER LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DEL MERCATO DELLA CAPACITÀ E DELLE RELATIVE DISPOSIZIONI TECNICHE DI FUNZIONAMENTO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1261^a riunione del 3 agosto 2023

VISTI:

- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione europea del 24 luglio 2015;
- il regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione europea del 23 novembre 2017;
- il regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE;
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo 379/03);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 28 giugno 2019 (di seguito: decreto 28 giugno 2019);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica) 28 ottobre 2021 (di seguito: decreto 28 ottobre 2021);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/11);
- il parere dell'Autorità 27 giugno 2019, 281/2019/R/eel (di seguito: parere 281/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 settembre 2019, 364/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 364/2019/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 14 settembre 2021, 378/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 378/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 16 novembre 2021, 498/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 498/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 98/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 98/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 99/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 99/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 13 luglio 2023, 316/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 316/2023/R/eel);
- la decisione della Commissione europea *State Aid SA.42011 (2017/N) - Italy – Italian Capacity Mechanism*, 7 febbraio 2018, C(2018) 617 final (di seguito: decisione C(2018) 617);
- la decisione della Commissione europea *State Aid SA.53821 (2019/N) – Italy Modification of the Italian Capacity Mechanism*, 14 giugno 2019, C(2019) 4509 final (di seguito: decisione C(2019) 4509);
- il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza, di cui all’articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete), di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna);
- la consultazione di Terna del 28 aprile 2023, sulle modifiche alla disciplina di prima attuazione e alle disposizioni tecniche di funzionamento del mercato della capacità (di seguito: consultazione Terna del 28 aprile 2023);
- la comunicazione di Terna del 17 luglio 2023, prot. Autorità 47881, del 20 luglio 2023 (di seguito: comunicazione 20 luglio 2023).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1 del decreto legislativo 379/03 prevede:
 - l’istituzione di un nuovo sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di generazione di energia elettrica (di seguito: mercato della capacità) atto ad assicurare il raggiungimento e il mantenimento dell’adeguatezza della capacità produttiva, con la finalità di garantire la copertura della domanda nazionale e dei necessari margini di riserva;
 - che il mercato della capacità sia basato su meccanismi concorrenziali, trasparenti, non discriminatori e non distorsivi per il mercato, orientati a minimizzare gli oneri per i consumatori;
- in esito a un articolato percorso di consultazione, l’Autorità, con la deliberazione ARG/elt 98/11, ha definito i criteri e le condizioni per la disciplina del mercato della capacità;
- con le decisioni C(2018) 617 e C(2019) 4509, la Commissione ha dichiarato il mercato della capacità compatibile con le norme comunitarie sugli aiuti di Stato;
- la proposta di disciplina del mercato della capacità elaborata da Terna è stata approvata con decreto 28 giugno 2019 (di seguito: Disciplina), previo parere favorevole dell’Autorità (parere 281/2019/R/eel);

- la Disciplina prevede una fase di prima e una di piena attuazione; ai sensi del comma 15.1 della deliberazione ARG/elt 98/11, la fase di prima attuazione del mercato della capacità comprende le procedure concorsuali aventi ad oggetto contratti standard di approvvigionamento di capacità caratterizzati, tra l'altro, da orizzonti di pianificazione inferiori a quattro anni;
- la Disciplina definisce le disposizioni tecniche di funzionamento (di seguito: DTF) come i documenti che includono, tra l'altro, i criteri e le metodologie applicati al processo di nomina, ai fini della verifica del rispetto degli obblighi di offerta previsti dalla Disciplina medesima;
- con la deliberazione 364/2019/R/eel, l'Autorità ha positivamente verificato la conformità delle DTF proposte da Terna nel 2019, per ciascuno degli anni di consegna 2022 e 2023 (di seguito DTF 2022 e 2023);
- nel mese di novembre 2019 si sono tenute le prime due aste del mercato della capacità, relative ai periodi di consegna 2022 e 2023;
- il comma 3.1 della Disciplina prevede che:
 - Terna predisponga le modifiche alla medesima e le renda note mediante pubblicazione sul proprio sito internet, per la consultazione dei soggetti interessati;
 - tenuto conto delle osservazioni ricevute entro i termini, Terna trasmetta le proposte di modifica al Ministero dello Sviluppo economico (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, di seguito: Ministero) e all'Autorità, affinché i medesimi procedano all'approvazione o alla formulazione delle loro osservazioni entro 45 giorni dal ricevimento della proposta di modifica, e, qualora non pervengano osservazioni entro quest'ultimo termine, la proposta di modifica si intenda tacitamente approvata;
- la Disciplina stabilisce che:
 - previa consultazione pubblica da svolgersi secondo modalità definite da Terna, le DTF siano sottoposte al Ministero e all'Autorità per approvazione; qualora il Ministero e l'Autorità non formulino osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione, le DTF si intendono tacitamente approvate;
 - il processo sopra descritto sia applicato limitatamente alle parti delle DTF oggetto di modifica rispetto a quanto precedentemente approvato;
- con il decreto 28 ottobre 2021 sono state approvate le proposte di modifica proposte da Terna, previa consultazione pubblica, con riferimento alla Disciplina da applicarsi per gli anni di consegna 2022 e 2023 (di seguito: Disciplina 2022 e 2023) e per gli anni di consegna successivi al 2023 (di seguito: Disciplina 2024);
- con le deliberazioni 378/2021/R/eel e 498/2021/R/eel, l'Autorità ha verificato la conformità delle proposte di modifica di cui al precedente punto rispetto ai criteri di cui alla deliberazione ARG/elt 98/11;
- con la deliberazione 498/2021/R/eel, l'Autorità ha, inoltre, positivamente verificato le DTF per l'anno di consegna 2024 (di seguito: DTF 2024).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con le deliberazioni 98/2023/R/eel e 99/2023/R/eel, tra l'altro, l'Autorità ha approvato le modifiche al Codice di rete proposte da Terna riguardanti:
 - l'estensione dell'idoneità alla fornitura del servizio di riserva primaria ai sistemi di accumulo elettrochimico che soddisfano i requisiti tecnici previsti dal Codice di rete stesso;
 - l'introduzione di algoritmi finalizzati al rispetto, da parte di Terna, nel processo di selezione delle offerte nel mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD), dell'energia giornaliera massima in immissione e in prelievo per le unità abilitate idroelettriche di produzione e pompaggio e per le unità abilitate di accumulo elettrochimico;
 - l'estensione dell'obbligo di comunicazione entro le ore 15:00 del giorno D, con riferimento al giorno D+2, dei vincoli di energia giornaliera anche per le unità di accumulo elettrochimico, nonché dei dati tecnici di energia giornaliera ai fini del MSD ex ante e del mercato di bilanciamento;
 - l'introduzione della facoltà di comunicazione, entro il termine di dichiarazione dei dati tecnici per ciascuna sottofase del MSD ex ante, del dato di energia iniziale in produzione (in assorbimento) da utilizzare per la sottofase in esame, sia per le unità idroelettriche di produzione e pompaggio, sia per le unità di accumulo elettrochimico;
 - i requisiti di connessione degli impianti di accumulo elettrochimico, con particolare riferimento:
 - i. alle caratteristiche generali d'impianto e al campo di funzionamento necessari per la connessione alle reti;
 - ii. alle caratteristiche dei sistemi di protezione ai fini del funzionamento in sicurezza del sistema elettrico nazionale;
 - iii. ai servizi che questi impianti devono fornire per la salvaguardia della sicurezza del sistema elettrico nazionale nei vari stati di funzionamento (stato normale, stato di allerta, stato di emergenza, stato di *blackout* e stato di ripristino);
 - iv. ai requisiti di scambio dati in tempo reale per l'osservabilità di questi impianti da parte di Terna ai fini dell'esercizio del sistema elettrico nazionale;
 - v. ai requisiti di monitoraggio per la supervisione della conformità delle prestazioni di questi impianti alle regole di connessione e di esercizio definite da Terna;
- con la deliberazione 316/2023/R/eel, l'Autorità ha modificato la deliberazione 99/2023/R/eel, prevedendo, tra l'altro, anche per gli impianti di produzione e/o di accumulo che entreranno in esercizio dopo il 17 marzo 2024 ed entro il 31 dicembre 2024, la possibilità di effettuare l'adeguamento ad alcune funzionalità indicate dalla deliberazione 99/2023/R/eel successivamente all'entrata in esercizio e nel corso della durata dell'*Interim Operational Notification* (di seguito: ION);
- per tenere conto, nell'ambito del funzionamento del mercato della capacità, delle sopra citate modifiche al Codice di rete con riferimento ai sistemi di accumulo, Terna

ha elaborato e trasmesso all’Autorità, con la comunicazione 20 luglio 2023, alcune proposte di modifica alla Disciplina 2022 e 2023 e alla Disciplina 2024 (di seguito: proposte di Disciplina), nonché alle DTF 2022 e 2023 e alle DTF 2024 (di seguito: proposte di DTF);

- le proposte di Disciplina sono funzionali a evitare che le indisponibilità degli impianti di accumulo per cui è richiesto l’adeguamento alle prescrizioni del Codice di rete approvate con la deliberazione 99/2023/R/eel possano incidere negativamente sul rispetto degli obblighi contrattuali del mercato della capacità; Terna propone, in particolare, per gli impianti di accumulo che entrano in esercizio entro il 17 marzo 2024 e che vengono adeguati alle prescrizioni del Codice di rete elencate al punto 3 della deliberazione 99/2023/R/eel a valle dell’entrata in esercizio e durante l’ION, l’esonero, per un periodo non superiore a quattro settimane, dagli obblighi di offerta, dalla restituzione del corrispettivo variabile e dall’aggiornamento degli indicatori di indisponibilità;
- le proposte di DTF sono volte a tenere conto, ai fini della verifica degli obblighi connessi al mercato della capacità, delle modifiche introdotte al Codice di rete e approvate con la deliberazione 98/2023/R/eel, circa la fornitura di riserva primaria e la gestione nel MSD degli impianti caratterizzati da limiti in energia; Terna propone, in particolare, che:
 - a partire dal periodo di consegna 2024, sia considerata come capacità validamente offerta sul MSD, per tutti gli impianti con limiti di energia, il minimo tra la capacità offerta in vendita sul MSD (valore al più pari alla potenza massima erogabile e, quindi, al netto della riserva primaria) e un quarto della massima energia producibile dall’impianto nel corso della giornata di riferimento (un dodicesimo per gli impianti idroelettrici diversi dall’idroelettrico fluente); Terna ha altresì chiarito che la massima energia producibile giornaliera è pari al prodotto tra il massimo valore dei SOC (Stato di Carica in valore percentuale) - comunicati per il giorno di flusso di riferimento e aggiornati da Terna a livello orario per tener conto delle sole movimentazioni effettuate sui mercati dell’energia ed aventi effetto sul SOC dell’ora in esame - e l’energia massima che può essere immagazzinata nella medesima unità, comprensiva della semi-banda di regolazione primaria, così come dichiarati dall’operatore per il giorno di flusso in esame;
 - la modifica di cui al precedente alinea sia applicata, nel caso degli impianti idroelettrici di produzione e pompaggio e degli impianti idroelettrici differenti dall’idroelettrico fluente (e non per gli accumuli elettrochimici), a partire dalla data di approvazione delle proposte di Disciplina e DTF (quindi, verosimilmente, da una data del corrente anno), in quanto le DTF 2022 e 2023, a differenza delle DTF 2024, non prevedono, ai fini della verifica del rispetto degli obblighi di offerta, un controllo anche sull’energia massima producibile - oltre che sulla potenza - per gli accumuli elettrochimici;
- le proposte di DTF:
 - introducono maggiore flessibilità nella definizione della massima energia producibile giornaliera che, nella versione originaria, era determinata sulla base

del valore di energia massima in immissione dichiarata in una finestra temporale statica;

- chiariscono che l'energia massima che può essere immagazzinata non è decurtata del contributo fornito per erogare il servizio di riserva primaria;
- le proposte di modifica di cui ai precedenti alinea tengono conto della consultazione Terna del 28 aprile 2023, i cui esiti sono stati trasmessi con la comunicazione 20 luglio 2023;
- le proposte di Disciplina e DTF sono conformi ai criteri e alle condizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 98/11.

RITENUTO OPPORTUNO:

- verificare positivamente le proposte di Disciplina, a condizione che Terna ne aggiorni il testo per tenere conto delle modifiche apportate alla deliberazione 99/2023/R/eel con la deliberazione 316/2023/R/eel, volte a consentire, anche con riferimento agli impianti di produzione e/o di accumulo che entreranno in esercizio dopo il 17 marzo 2024 ed entro il 31 dicembre 2024, di effettuare l'adeguamento ad alcune funzionalità indicate dalla deliberazione 99/2023/R/eel successivamente all'entrata in esercizio e nel corso della durata dell'ION;
- verificare positivamente le proposte di DTF

DELIBERA

1. di verificare positivamente le proposte di Disciplina trasmesse da Terna S.p.A. con la comunicazione 20 luglio 2023, a condizione che Terna ne aggiorni il testo coerentemente con le modifiche apportate dalla deliberazione 316/2023/R/eel alla deliberazione 99/2023/R/eel;
2. di verificare positivamente le proposte di DTF trasmesse da Terna S.p.A. con la comunicazione 20 luglio 2023;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e a Terna S.p.A.;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 agosto 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini